



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
Direzione Generale

Prot. AOODRPU 2978

Bari, 18 marzo 2014

**ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche  
della regione Puglia  
LORO SEDI**

OGGETTO: Contributi scolastici delle famiglie.

Nonostante le indicazioni fornite dall'Amministrazione Centrale con nota prot.n. 312 del 20.3.2012 e prot.n. 593 del 7.3.2013 in merito alla possibilità e alle modalità d'utilizzazione da parte delle istituzioni scolastiche dei contributi volontari erogati da parte delle famiglie degli studenti, pervengono segnalazioni di irregolarità di vario tipo, soprattutto in coincidenza con il periodo delle iscrizioni.

Nel richiamare integralmente il contenuto delle precitate note ministeriali, reperibili nella rete intranet del MIUR, qui vale ribadire il principio dell'assoluta volontarietà di detti contributi, la cui violazione porrebbe l'operato delle istituzioni scolastiche in contrasto con il precetto costituzionale (art.34) della obbligatorietà e gratuità dell'istruzione esteso, dall'attuale normativa fino a ricomprendere i primi tre anni dell'istruzione secondaria superiore. Pertanto, solo nelle classi 4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup> della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, la frequenza è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali. Qualunque somma, ulteriore alle tasse erariali e a quanto strettamente necessario per il rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto della famiglia (come già chiarito nella precitata ministeriale n. 312/2012), può essere richiesta soltanto quale contribuzione liberale con cui le famiglie, nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento dell'offerta formativa al di là dei livelli essenziali e non ad attività di funzionamento ordinario ed amministrativo che hanno una ricaduta puramente indiretta sull'azione educativa.

Ne consegue che il subordinare l'iscrizione degli alunni al preventivo versamento del "contributo volontario" è illegittimo e configura, per i soggetti responsabili della gestione della scuola, una grave violazione dei propri doveri d'ufficio.

E' appena il caso di aggiungere che è del tutto illegittima qualsiasi discriminazione derivante dal rifiuto di versamento del contributo in argomento, sia in termini di valutazione che disciplinari.

Infine, sembra opportuno segnalare che costituisce buona prassi di trasparenza, nella gestione dei contributi volontari, che sia data informazione alle famiglie sulle attività che si intendono finanziare con gli stessi contributi. In tal modo, si dà la possibilità di essere consapevoli delle attività da sostenere e di non effettuare un versamento indistinto.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione al fine di modificare eventuali condotte in distonia alle enunciate indicazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
F.to Franco Inglese